



CITTÀ DI LENDINARA

Provincia di Rovigo

IL SINDACO

Piazza Risorgimento 1- c.a.p. 45026

C.F. 82000490290 - P. I. 00198440299

Tel. 0425.605699 - 601803 Fax 0425.600977

Registro Generale n. 5

ORDINANZA DEL SINDACO N. 1 DEL 13-01-2014

Ufficio: AMBIENTE

Oggetto: Ordinanza del Sindaco del Comune di Lusia in data 09.01.2014 prot. n° 85 relativa all'"inquinamento dello Scolo Ceresolo in via Arzaron. Divieto utilizzo delle acque a scopo irriguo per i prodotti orticoli da consumare crudi". DISPOSIZIONI IN MERITO.

L'anno duemilaquattordici addì tredici del mese di gennaio, il Sindaco, FERLIN ALESSANDRO

Preso atto dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Lusia in data 09.01.2014 prot. n° 85, recepita agli atti del Comune di Lendinara in data 09.01.2014 al n° 442 ad oggetto "Inquinamento dello Scolo Ceresolo in via Arzaron. Divieto utilizzo delle acque a scopo irriguo per i prodotti orticoli da consumare crudi", mediante la quale, in seguito a prelievi eseguiti da ARPAV di campioni di acqua superficiale dello scolo consorziale "Ceresolo" è emersa la presenza di elevate concentrazioni di carica batterica di tipo fecale;

Atteso che nell'ordinanza predetta si fa menzione inoltre che l'Azienda Ulss 18 di Rovigo - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Sanità Pubblica, in relazione agli esiti dei suddetti accertamenti, con nota in data 30.12.2013 prot. n° 66894, ha dato disposizione affinché il Sindaco di Lusia, in via cautelativa ed in attesa di ulteriori accertamenti di ARPAV, emetta apposito provvedimento di divieto di utilizzo dell'acqua dello scolo Consorziale Ceresolo a scopo irriguo per i prodotti orticoli da consumare crudi;

Considerato che lo scolo consorziale "Ceresolo" confina anche con il territorio Comunale di Lendinara e, venuto a conoscenza del fatto, si ravvisa quindi l'opportunità di emettere analogo provvedimento, in considerazione del potenziale pericolo per la salute pubblica che ne dovesse derivare dall'utilizzo dell'acqua medesima anche da parte anche da parte chiunque e a qualunque titolo dovesse attingere acqua del suddetto canale per colture agricole ricadenti in terreni del territorio del Comune di Lendinara;

Ritenuto urgente ed indifferibile, emettere quindi, in via cautelativa idoneo provvedimento, fino al perdurare della situazione sopra rilevata, in attesa di ulteriori referti analitici da parte di ARPAV dai quali desumere un eventuale rientro dei parametri di inquinamento accertati.

Visti e richiamati:

- ✓ l'art.117 del D.Lgs. 31.03.98 n°112;
- ✓ l'art. 50 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n°267;
- ✓ gli art.ii 32 comma 1° lettera d), 34, e 35 dello Statuto Comunale, approvato con Deliberazione C.C. n° 75 del 13.11.2001.

ORDINA

A CHIUNQUE, IL DIVIETO DI UTILIZZO DELLE ACQUE DELLO SCOLO CONSORZIALE "CERESOLO" A SCOPO IRRIGUO PER PRODOTTI ORTICOLI DA CONSUMARE CRUDI, FINO AL PERDURARE DELLA SITUAZIONE RILEVATA.

AVVERTE

- ✓ Che data l'urgenza ed indifferibilità si è ritenuto di poter prescindere dalla comunicazione di avvio al procedimento ai sensi degli artt.i 7 e 8 della Legge 241/90, e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ Che, ai sensi dell'art. 4 della Legge 241/90, l'Unità Organizzativa Responsabile dell'istruttoria è l'Ufficio Ecologia, Tutela Ambiente e Protezione Civile (tecnico istruttore: **geom. Mirko Rigolin**) - tel. n° 0425/601803 - 605613 fax n° 0425/ 641253 - 600977 e-mail: ambiente@comune.lendinara.ro.it;
- ✓ Che, ai sensi dell'art. 5 commi 2° e 3° della Legge 241/90 il Responsabile del Procedimento, è il **geom. Claudio Gambalunga**, Responsabile del III° Servizio del IV° Settore dell'Area Tecnica;
- ✓ Che il Corpo di Polizia Locale, cui è inviata la presente per opportuna conoscenza, spetterà il compito di verificare, unitamente all'Ufficio Tutela Ambiente del Comune, il rispetto delle disposizioni contenute nella presente;
- ✓ inoltre Che, chiunque non ottemperi alle presenti disposizioni si provvederà all'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 25 ad un massimo di € 516 (art. 3 del "Regolamento per la Determinazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze del Comune di Lendinara" approvato con atto C.C. n° 74 del 30.11.2000) oltre alla denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- ✓ Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto con sede in Venezia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971 n° 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1.199);

DISPONE

l'immediato invio della presente ordinanza:

- ✓ ai Messi Comunali per la pubblicazione sull'albo Pretorio "On -line" del Comune di Lendinara;

la pubblicazione e diffusione della presente ordinanza:

- ✓ sul sito istituzionale del Comune di Lendinara;
- ✓ agli organi di stampa locali.

la trasmissione della presente ordinanza, ai seguenti Enti ed Uffici, loro sedi e dislocazioni:

- ✓ Al Responsabile del III° Servizio del IV° Settore dell' Area Tecnica – Sede;
- ✓ All'ARPAV– Dipartimento Provinciale di Rovigo;
- ✓ All'Azienda Ulss 18 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Rovigo
- ✓ Alla Provincia di Rovigo –Area Ambiente;
- ✓ Al Corpo di Polizia Locale - Sede, incaricato della sorveglianza e controllo di quanto contenuto nel presente provvedimento;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL SINDACO
FERLIN ALESSANDRO**

Alessandro Ferlin

